

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVIII Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO
(Stesura provvisoria)

78^a SEDUTA

MERCOLEDI' 8 NOVEMBRE 2023

Presidenza del Presidente GALVAGNO

Vicesegreteria generale Area Istituzionale
A cura del Servizio Lavori d'Aula

INDICE

Congedo	3,4
Disegno di legge	
“Disposizioni varie. Modifiche di norme” (21/A Stralcio III/A) (<i>Seguito</i>)	
(Discussione):	
PRESIDENTE	3,9,16,21,25
DE LUCA ANTONINO (Movimento 5 Stelle)	8,24,29
CARONIA (Prima L'Italia - Lega Salvini Premier)	8
CRACOLICI (Partito Democratico XVIII Legislatura)	10,14,20,23
SCHILLACI (Movimento 5 Stelle)	11,16,20,22,27,28,29
SUNSERI (Movimento 5 Stelle)	12,13,16
TAMAJO, <i>assessore per le attività produttive</i>	12
DIPASQUALE (Partito Democratico XVIII Legislatura)	21,27
CIMINNISI (Movimento 5 Stelle)	25
DI PAOLA (Movimento 5 Stelle)	25
MESSINA, <i>assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica</i>	26
SAMMARTINO, <i>vicepresidente della Regione e assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea</i>	28
DAIDONE, <i>presidente della Commissione e relatore</i>	29
Gruppi parlamentari	
(Comunicazione sul regolamento del Gruppo parlamentare “Sud chiama Nord”)	3
 <u>ALLEGATO:</u>	
Fascicolo emendamenti approvati	35
Mozioni nn. 115 e 120 (testi)	39

La seduta è aperta alle ore 15.12

PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato, in assenza di osservazioni in contrario, nella presente seduta.

Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Saverino ha chiesto congedo per la seduta odierna.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunicazione sul regolamento del Gruppo parlamentare "Sud chiama Nord"

PRESIDENTE. Comunico che l'on. Matteo Sciotto, nella qualità di Presidente del Gruppo parlamentare "Sud chiama Nord", a seguito della sua adesione e di quella degli on.li deputati Alessandro De Leo e Giuseppe Lombardo al Gruppo parlamentare medesimo, con e-mail del 7 novembre 2023 ha allegato il regolamento interno del Gruppo, protocollato al n. 2508-PRE/2023 di pari data, debitamente firmato da tutti i deputati aderenti.

Avverto che il suddetto regolamento sarà oggetto di pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Assemblea, così come previsto dall'art. 25 bis, comma 1, del Regolamento interno dell'Ars.

Seguito della discussione del disegno di legge "Disposizioni varie. Modifiche di norme" (n. 21/A) Stralcio III/A

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge n. 21/A. Onorevoli colleghi, invito il Presidente Daidone e la Commissione a prendere posto presso il banco delle Commissioni.

L'assessore c'è. Benissimo, allora passiamo all'articolo 1. Ne do lettura:

«Art. 1.

Comando presso l'Assessorato regionale dell'economia

1. Al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni, le parole "di cui un dirigente e quattro funzionari" sono sostituite dalle parole "aventi una qualifica non inferiore a funzionario direttivo".»

Ci sono soltanto due emendamenti soppressivi, pertanto bisogna votare, semplicemente, il mantenimento dell'articolo. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

«Art. 2.

Contratto di lavoro del personale del CIAPI

1. Il Centro internazionale addestramento professionale integrato (CIAPI) applica il contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.»

Ci sono gli emendamenti soppressivi degli onorevoli Catanzaro e De Luca. Sono mantenuti o ritirati? Onorevole De Luca, c'è un soppressivo all'articolo 2. Lo mantiene o lo ritira?

DE LUCA Antonino. Un attimo, Presidente, abbiamo i *tablet* che non si accendono. Comunque, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Il Partito Democratico, onorevole Catanzaro? L'emendamento a sua firma è ritirato o mantenuto?

CATANZARO. Ritirato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Onorevole Caronia, sul 2.3 la invito al ritiro. Ritirato. Ci siamo, colleghi? Onorevoli Sunseri, sì o no? Le ho detto li hanno ritirati tutti, ci siete adesso con i *tablet*? Attendiamo.

Congedo

PRESIDENTE. L'onorevole De Luca Cateno è in congedo. L'Assemblea ne prende atto.

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge 21/A Stralcio III/A

PRESIDENTE. Si è acceso il *tablet*, onorevole De Luca?

DE LUCA Antonino. E' un Commodore 64!

PRESIDENTE. Questo abbiamo. Inestimabile!

Sono stati ritirati tutti gli emendamenti all'articolo 2, quindi mettiamo in votazione l'articolo 2. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3. Ne do lettura:

«Art. 3.

Misure di contrasto alla siccità e rifunzionalizzazione idraulica di fiumi e specchi acquei

1. L'articolo 8 della legge regionale del 15 maggio 1991, n. 24 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 8

1. Sono consentiti, esclusivamente per garantire la risagomatura degli alvei finalizzata al mantenimento del regolare deflusso delle acque ed il loro accumulo, i prelievi dei materiali inerti negli alvei dei fiumi, canali, zone golenali, fondali lacustri, fondali marini sotto costa, fasce costiere marine e lacustri naturali ed artificiali.

2. L'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua autorizza l'esecuzione dei prelievi, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, con finalità mirate a garantire la funzionalità idraulica e la preservazione degli ecosistemi fluviali e marini, previa presentazione di apposito studio idraulico, stabilendone tutte le prescrizioni tecniche, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche, le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni e il versamento degli oneri finalizzati all'utilizzo dei depositi di inerti alluvionali e alla vigilanza sulle attività di prelievo (Titolo 3, Tipologia 100).

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, l'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua progetta l'eventuale rimozione di depositi necessari alla sicurezza del corso d'acqua e ne dispone l'esecuzione con pubblico appalto ai sensi della normativa vigente stabilendone tutte le prescrizioni, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche e le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni ed eventuali proventi derivanti da riutilizzo a scopi privati dei materiali rimossi (Titolo 3, Tipologia 100).”»

Ci sono dei soppressivi, uno a firma dell'onorevole Catanzaro e l'altro a firma dell'onorevole De Luca. Sono entrambi ritirati?

L'emendamento 3.3 dell'onorevole Catanzaro, è ritirato. L'emendamento 3.4 dell'onorevole De Luca è ritirato.

Per l'emendamento 3.2 dell'onorevole Galluzzo, c'è un invito al ritiro per quanto riguarda la riscrittura. Ritirato? Grazie.

Si passa all'emendamento 3.5 della Commissione. E' un emendamento tecnico, è semplicemente un refuso, comunque va votato. Pertanto votiamo l'emendamento 3.5. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento 3.1 dell'onorevole Castiglione e altri. E' mantenuto?

CASTIGLIONE. Ritirato.

PRESIDENTE. Ritirato, grazie. L'Assemblea ne prende atto. Grazie onorevole. Pongo in votazione l'articolo 3.

SPADA. Chiedo di parlare sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADA. Intervengo dopo.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole.

Pongo in votazione l'articolo 3. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

«Art. 4.

Disciplina del Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole “successive modifiche ed integrazioni”, aggiungere le parole “nonché istituzioni socio-assistenziali iscritti agli albi comunali di cui all'articolo 27 della medesima legge regionale 9 maggio 1986 n. 22 che dispongono di strutture, attrezzature e personale idonei al tipo di attività svolta, in conformità agli standard determinati dall'articolo 19 della predetta legge regionale n. 22/1986”;

b) alla lett. d) la parola “convivente” è soppressa.»

Sono stati presentati diversi emendamenti soppressivi: il 4.3 dell'onorevole Castiglione, il 4.4 dell'onorevole Catanzaro ed il 4.5 dell'onorevole De Luca.

Onorevole Castiglione, lo ritira?

CASTIGLIONE. Sì.

PRESIDENTE. Grazie. Onorevole Catanzaro, lo ritira? Ritirato, Grazie.

Onorevole De Luca, il suo emendamento soppressivo è mantenuto o ritirato?

DE LUCA Antonino. Ritirato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

L'emendamento 4.1, lo ritira onorevole Castiglione?

CASTIGLIONE. Sì.

PRESIDENTE. Si passa adesso all'emendamento 4.6. Onorevole De Luca è mantenuto?

DE LUCA Antonino. Sì.

PRESIDENTE. Si può votare comunque.

Onorevole Daidone il 4.6 è conforme alla normativa nazionale, pertanto si potrebbe votare. Chiedo il parere della Commissione.

DAIDONE, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

SAMMARTINO, *vicepresidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Benissimo. Allora, votiamo l'emendamento 4.6, dell'onorevole De Luca. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4, come emendato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

«Art. 5.

Contributi alle aziende silvo-pastorali dei comuni

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

“Art. 18-bis.

1. I contributi regionali concessi alle aziende silvo-pastorali dei comuni per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991 sono destinati anche al personale impegnato in attività forestali e di zootecnia.”»

Ci sono soltanto emendamenti soppressivi, pertanto si vota semplicemente il mantenimento dell'articolo. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

«Art. 6.

Corsi di formazione per prelievi venosi e oro-faringei

1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, d'intesa con l'ordine dei biologi della Sicilia, promuovono l'attivazione di corsi di formazione per l'esecuzione autonoma di prelievi venosi e oro-faringei presso strutture sanitarie o presso il domicilio di pazienti da parte di soggetti iscritti al citato ordine.

2. La gestione tecnica, amministrativa e didattica dei corsi di cui al comma 1 è operata mediante convenzione dagli ordini competenti per territorio ed i relativi costi trovano integrale copertura a carico dei partecipanti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.»

All'articolo 6 ci sono diversi emendamenti soppressivi. Non sono solo soppressivi, ce ne sono anche altri alla pagina successiva. Onorevole Catanzaro il 6.1, è ritirato?

CATANZARO. Sì.

PRESIDENTE. Benissimo. Onorevole De Luca Antonio, il 6.4?

DE LUCA Antonino. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Antonino. Onorevole Presidente, io su questo suggerirei, quanto meno, di accantonarlo perché in Commissione “Salute” unanimemente abbiamo scelto di non approvare questo articolo semplicemente perché la materia dei prelievi venosi è una materia che ha una disciplina particolarmente delicata.

Quindi nel rappresentare che è stata rigettata, ieri è stato espresso un parere negativo dalla parte della Commissione competente presterei attenzione su questo. Quindi, magari, se lo vogliamo accantonare e vediamo anche il parere degli Uffici dopo. Attenzione perché è materia sanitaria, non c'è neanche l'Assessore per la Salute presente quindi io lo accantonerei, se lei è d'accordo, così procediamo celermente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Caronia. Ne ha facoltà.

CARONIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in realtà questo emendamento, seppure è stato molto dibattuto in Commissione dove abbiamo ascoltato anche l'Assessore nonché il Presidente della Commissione, in qualche modo, poi è stato esplicitato nel suo *excursus* perché nasce da una storia che non è una storia breve.

Nel 2004 la Regione decide di convenzionare l'ordine, che a suo tempo era un ordine nazionale, l'ordine dei biologi, per fare proprio a tutti gli effetti dei corsi di formazione che sono a carico dello studente, quindi del biologo, perché possa rendersi abile all'attività del prelievo, prelievo venoso, che poi in seguito è anche stato quello orofaringeo.

Nel 2020 il decreto, entrambi sono decreti, a causa del Covid, ha addirittura previsto che queste attività si potessero svolgere all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private e anche presso i domicili privati.

Ovviamente, con il venir meno della pandemia questo decreto, che è il decreto del 2020, ha subito, come dire, uno “*stop and go*” e perché? Perché oggi il dato che noi abbiamo empiricamente rilevato in Commissione di merito ma anche in Commissione “Bilancio”, perché se ne è parlato anche lì, è che i biologi che ad oggi prestano servizio presso una struttura pubblica o privata del sistema sanitario siciliano possono avere il titolo, perché conseguono un titolo che è un corso che la Regione autorizza e che viene fatto a carico del discente, quindi del biologo stesso, in convenzione con l'ordine che oggi si è regionalizzato, ma ahimè, dopo non possono dare la loro prestazione né presso il pronto soccorso né presso le strutture sanitarie, né presso le abitazioni private perché quel famoso decreto del 2020 del Dipartimento della famiglia, scusate del DASOE, è venuto meno col venir meno della pandemia.

Quindi, noi, oggi ci troviamo di fronte ad una, diciamo, “incongruenza” per cui fino al 2021 o meglio fino al perdurare della pandemia avevamo biologi che con un corso che a tutti gli effetti è stato autorizzato dalla Regione già dal 2004 e che tuttora si espleta - a dicembre ci saranno sessioni di esami proprio per prendere questo titolo - quindi nonostante questo brevetto la Regione lo autorizzi, lo faccia in combinato disposto insieme all'ordine dei biologi, oggi, finita la pandemia, non possono fare quello che facevano fino a 12 mesi fa, ossia poter fare prelievi venosi e orofaringei presso gli istituti di cura sia sanitaria pubblica e privata dove, chiaramente, il biologo abbia un rapporto di tipo lavorativo, non certamente il professionista che viene chiamato a *intuitu personae* dal paziente, piuttosto che dalla clinica, piuttosto che dall'ospedale. Deve essere personale che fa parte dell'organico di quella struttura e che viene mandato, anche a domicilio se del caso, a fare i prelievi.

Ovviamente tutto questo consentirebbe, e non è ultroneo precisare il fatto che daremmo anche uno sbocco lavorativo all'attività del biologo, che effettivamente durante la pandemia è divenuto, come

dire, più noto perché tutti noi abbiamo scoperto quanto fosse indispensabile e utile avere un biologo che potesse venire a casa a fare il prelievo orofaringeo, ma allo stesso tempo, a mio avviso, non togliendo nulla di quelle che sono le competenze degli igienisti e quindi dei medici che fanno ad oggi prelievi orofaringei ma soprattutto venosi, daremmo a loro, diciamo, libereremmo in un certo senso il medico da questa attività ‘splittandola’ maggiormente sul biologo.

Credo che sia anche in termini, diciamo, di formazione paramedica o medica che dir si voglia anche un importante sbocco lavorativo per i tanti giovani, lo sappiamo perché lo abbiamo visto anche in Commissione V quanti giovani hanno fatto richiesta di essere iscritti alla facoltà di biologia il che denota un grande interesse verso questa professione che allarga i propri confini e con questa norma, come dire, legittimamente, diamo un percorso legislativo a ciò che in via amministrativa già avviene.

Spero di essere stata più chiara possibile, ma sono disposta anche a leggere maggiormente i decreti.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Caronia, in funzione del fatto che, comunque, c'è anche qualche incertezza su quelle che possono essere le competenze, in questo momento lo accantoniamo e passiamo all'articolo successivo.

Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

«Art. 7.

Progetto “Osservatorio sul Monte Mufara - Telescopio Fly Eye”

1. Il progetto “Osservatorio sul Monte Mufara - Telescopio Fly Eye”, promosso dall’Agenzia Spaziale Italiana al fine dell’installazione di un telescopio dell’European Space Agency nel territorio del comune di Isnello (PA) nel Parco delle Madonie, è dichiarato di interesse strategico regionale ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione e avviato ai sensi del comma 9 dell’articolo 24 della legge regionale 8 agosto 1988, n. 14.»

Ci sono soltanto degli emendamenti soppressivi. Colleghi, per quanto riguarda l'articolo 7, gli Uffici hanno fatto una ricerca trovando un decreto legge, il n. 104 del 10 agosto del 2023, che parla proprio di questa materia, si ritiene...

CRACOLICI. Possiamo capire di che cosa stiamo parlando?

PRESIDENTE. Siamo all'articolo 7, sostanzialmente quello che tratta dell'Osservatorio sul Monte Mufara. Però gli Uffici hanno fatto una ricerca e c'è una legge, sostanzialmente l'articolo è stato superato da un decreto legge del 10 agosto del 2023, il n. 104, pertanto risulta inutile, superfluo, andare a votare un articolo che è già disciplinato da una norma statale. Quindi l'articolo 7 è superato.

Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

«Art. 8.

Oneri di urbanizzazione insediamenti artigianali e industriali

1. All’articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è sostituito dai seguenti:

“11. Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio dell’attività autorizzata, l’impresa, previa comunicazione all’IRSAP, può mutare l’attività senza il pagamento degli oneri di cui al comma 13,

purché sia mantenuta la medesima destinazione urbanistica dell'immobile. L'IRSAP, su motivata istanza dell'impresa, con delibera del consiglio di amministrazione, può consentire il mutamento dell'attività produttiva autorizzata anche antecedentemente ai tre anni. In caso di non accoglimento dell'istanza dell'impresa, la stessa mantiene la medesima destinazione pena la risoluzione dell'atto di vendita secondo le modalità di cui al comma 12.

11 bis. Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio dell'attività autorizzata, l'impresa, previa comunicazione all'IRSAP, può trasferire l'immobile senza il pagamento degli oneri di cui al comma 13 purché il subentrante mantenga la medesima destinazione urbanistica dell'insediamento.

11 ter. Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici di calpestio o incremento del peso sui servizi e sotto servizi pubblici non sono dovuti gli oneri di cui al comma 13.”;

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. Gli oneri di urbanizzazione e costruzione, previsti dalle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, relativi alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente legge, sono versati esclusivamente ai comuni competenti per territorio.”;

c) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

“14. Nel caso di insediamenti realizzati da imprese di costruzione o immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese, nonché quelli destinati all'esercizio di attività nel settore del commercio, gli oneri di cui al comma 13 sono versati interamente ai comuni competenti per territorio. In ogni caso non è consentita l'attività immobiliare su terreni ed edifici di proprietà dell'IRSAP. Gli oneri di cui al comma 13 non sono dovuti qualora l'attività di costruzione o immobiliare sia svolta da società controllante o collegata ai sensi dell'articolo 2359 c.c. oppure sottoposta a direzione e coordinamento ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies c.c..

14 bis. Le disposizioni di cui al comma 14 non si applicano agli insediamenti realizzati dall'impresa esercente mediante finanziamenti a qualunque titolo percepiti, incluso contratti di leasing e lease back.”»

All'articolo 8 ci sono soltanto degli emendamenti soppressivi, pertanto si vota il mantenimento dell'articolo. Pongo in votazione l'articolo 8. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Stessa cosa per l'articolo 9, ci sono soltanto due emendamenti soppressivi, pertanto votiamo il mantenimento dell'articolo 9...

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. E a seguire gli onorevoli Schillaci e Sunseri.

CRACOLICI. Signor Presidente, questo testo, questo articolo, scusate, che tratta il *garden sharing* è un tema un poco delicato per una ragione, perché in qualche modo interagisce con la norma sui

camping che, com'è noto, è una norma speciale perché tratta della attività extra alberghiera di tipo provvisorio.

Qui stiamo, praticamente, in una norma che ha bisogno di una organicità perché altrimenti mettiamo contro interessi contrapposti.

Su questo già nella scorsa legislatura c'era stata un'iniziativa in tal senso, sono intervenute le associazioni di categoria ponendoci di fronte al tema che non può normarsi la sosta precaria presso i comuni che non sono dotati di *camping* ma sostanzialmente che dovrebbero attrezzare alcune piazze per la sosta ai *camper*.

Io chiedo al Governo, non so chi l'ha proposto, di stralciare questo articolo da questo testo come dire assumendo per la mia parte l'impegno a valutare in un testo coordinato, che metta assieme i campeggiatori e i *camping*, perché parliamo di questioni che riguardano autorizzazioni specifiche alla sosta provvisoria per le quali ci sono licenze di autorizzazione.

Qui stiamo dicendo che da un lato ai *camping* chiediamo di avere i requisiti, le piazzole, i punti luce, i punti acqua e tutto quello che ne consegue, dall'altro lato i cosiddetti *camperisti* senza fissa dimora potranno sostare in qualunque piazza di qualunque comune che non ha al suo interno un *camping*.

E' una materia delicata che determina il rischio di creare contrapposizioni inutili, ecco perché io chiedo che venga stralciato questo articolo.

SCHILLACI. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHILLACI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori. Semplicemente per dire che, pur non essendo contraria, in linea di massima, a questo tipo di intervento normativo, io ritengo che sia utile che questa norma passi dalla Commissione competente proprio per evitare delle contrapposizioni di categorie ma anche per tutta una serie di refluenze che un articolo del genere, fatto di premura, può comportare.

Io, ad esempio, mi riferisco anche ad un aumento in volume di rifiuti che si potrebbero verificare da una norma di questo tipo e non sappiamo che tipo di refluenza possa avere.

Oltretutto, voglio anche evidenziare che è stato depositato un disegno di legge proprio dal Governo sulle strutture ricettive, un disegno di legge sul turismo e io credo che una norma di questo tipo possa trovare una perfetta collocazione anche all'interno del disegno di legge che ci apprestiamo a valutare.

PRESIDENTE. Visto che stiamo andando spediti, onorevole Schillaci, e lo dico anche all'onorevole Cracolici, intanto lo accantoniamo poi, successivamente, decidiamo se è il caso di rinviare alla Commissione o di fare degli approfondimenti o di votarlo.

L'articolo 9 è accantonato.

Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

«Art. 10.

*Norma interpretativa dell'articolo 11, comma 1,
della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8*

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8, si applicano pure ai comuni per i quali non sono definite le procedure di trasferimento, anche a seguito di contenzioso.»

PRESIDENTE. All'articolo 10 ci sono solo degli emendamenti soppressivi, pertanto votiamo per il mantenimento dell'articolo 10. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

SUNSERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Vuole intervenire sull'articolo 11? Il 10 l'abbiamo appena votato però, sto parlando anche in maniera molto lenta. Ne ha comunque facoltà.

SUNSERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori. Semplicemente sull'articolo 10 che è un argomento ormai conosciuto a quest'Aula che riguarda le aree industriali. Io tenevo a chiedere una cosa all'Assessore, perché, nello specifico, qui si dice 'anche a seguito di contenzioso' ma si fa riferimento ai Comuni che hanno già completato il contenzioso e che, quindi... faccio un esempio. Ci sono diversi Comuni che hanno un contenzioso ancora in essere e quindi, immagino, rientrino in questa fattispecie. Ci sono dei Comuni che, pur entrando nella sentenza della Corte costituzionale del 2023, di fatto, hanno perso il ricorso, lo hanno fatto al Presidente della Regione, al Tar, al CGA, quindi non tutti i territori purtroppo hanno avuto la stessa identica sentenza, oggi asseverata da quella della Corte costituzionale.

Volevo capire se quest'ultima parte, anche a seguito di contenziosi, riguarda tutti i territori dove ricadono le aree industriali o solamente i territori dove, ad oggi, c'è un contenzioso in essere con l'IRSAP.

CRACOLICI. Devo dire che, come è iscritto, non si intende.

TAMAJO, *assessore per le attività produttive*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMAJO, *assessore per le attività produttive*. Signor Presidente, onorevoli deputati. Intanto non è una norma che nasce da, come dire, una mia volontà ma abbiamo trovato nel testo da questo articolo 10. Io, per come l'ho interpretato, per me riguarda tutti i Comuni dove non sono state definite le procedure di trasferimento, in subordine anche quelli che sono in una fase di pendenza di giudizio o in una fase di contenzioso, per cui la mia interpretazione è questa: quella di definire tutti i Comuni che sono nella stessa identica specie...

CRACOLICI. Per come è iscritto non si capisce che è una interpretazione autentica.

TAMAJO, *assessore per le attività produttive*. Chiarissimo, però, ribadisco, come dire, non è una mia iniziativa.

SUNSERI. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUNSERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori. Io concordo pienamente con quanto detto dall'Assessore, siamo tra l'altro nella stessa lunghezza d'onda e concordiamo sull'emendamento però, effettivamente, non è chiarissimo.

Cioè, secondo me, potremmo un attimo scriverlo meglio, specificando che riguarda tutti i Comuni dove ricadono le aree industriali anche quelli che, di fatto, hanno già chiuso un contenzioso.

Mi fermerei, semplicemente, per modificarlo nel miglior modo possibile.

PRESIDENTE. Ma è il 10, giusto giusto, l'abbiamo votato.

DIPASQUALE. Il 10 è stato votato. Che lo dicano. Io l'ho capito.

PRESIDENTE. Lui parla del 10. Va bene, aveva chiesto di intervenire... abbiamo dato la possibilità di fare l'intervento.

Si passa all'articolo 11. Ne do lettura.

«Art. 11.

*Proroga termine ultimazione programmi di investimento
finanziati dal PO FESR Sicilia 2014-2020*

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. Il termine per l'ultimazione dei programmi di investimento destinatari di agevolazioni finanziarie pubbliche concesse dall'Amministrazione regionale, a favore di imprese ed enti di ricerca pubblici e privati, anche in partenariato, con oneri a carico del Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020, è prorogabile, a istanza di parte, sino alla data compatibile con i termini previsti dall'articolo 65, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tenuto conto dei tempi necessari alla chiusura dei circuiti finanziari da parte dei beneficiari dei contributi riconosciuti fermo restando che sono escluse, successivamente a tale data, ulteriori eventuali proroghe ancorché previste dai singoli avvisi di riferimento.».

PRESIDENTE. Ci sono due emendamenti soppressivi, uno a firma dell'onorevole Catanzaro e l'altro a firma dell'onorevole De Luca.

CRACOLICI. E quindi rimane così l'articolo 10?

PRESIDENTE. Sì. Onorevole De Luca?

DE LUCA. L'emendamento è ritirato.

PRESIDENTE. Onorevole Catanzaro?

CATANZARO. Ritirato.

PRESIDENTE. Grazie.

C'è l'11.3 a firma dell'onorevole Sunseri. Prego, onorevole.

SUNSERI. Grazie Presidente. E' una riscrittura dell'articolo che, diciamo, secondo me non era scritto neanche benissimo, non so se è del Governo o di natura parlamentare.

Abbiamo provato a riscriverlo nel miglior modo possibile, immaginiamo, specificando a tutela della Regione dei programmi operativi e anche dei beneficiari i termini ultimi previsti dal Regolamento

dell'Unione europea quindi specificando che le istanze comunque sono compatibili fino al 31 dicembre 2023 che è data ultima per la sua rendicontazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cracolici. Prego, onorevole.

CRACOLICI. Io devo dire che sento di intervenire per una ragione.

Noi stiamo provando a scrivere una norma che ho capito avevo un'altra finalità cioè quella di - Presidente mi ascolti che lei deve essere preparato su tutto - cioè la norma, dicevo, per chi l'ha pensata immagino, visto che siamo a novembre e la legge dovrebbe andare in pubblicazione se va bene a fine novembre, i primi di dicembre, doveva avere come ambizione quella di andare oltre i termini di rendicontazione previsti dal PO FESR 14/20, cioè dicembre 2023. Cosa che non possiamo fare perché quelli sono regolamenti comunitari, quindi con questa norma stiamo dicendo quello che è già previsto dal Regolamento comunitario, che entro il 31 dicembre 2023 bisogna rendicontare!

Quindi questa norma a che cosa serve? Chi l'ha scritta? Chi l'ha pensata? Perché vorremmo sapere almeno la finalità!

PRESIDENTE. Onorevole Cracolici, completa?

CRACOLICI. Io volevo sapere e capire la finalità di questo articolo perché il Regolamento comunitario prevede che gli interventi finanziati col FESR devono essere rendicontati con la regola N+3, entro il 31 dicembre del 2023. Qui stiamo dicendo che devono essere rendicontate al 31 dicembre 2023.

Allora, tranne che non ci siano - qualcuno mi dice - avvisi che sono stati fatti su bandi per i quali era prevista una rendicontazione antecedente al 31 dicembre 2023, ma allora va scritto in maniera chiara! Perché o stabiliamo che tutti gli interventi, che pur avendo una scadenza precedente al 31 dicembre 2023 vanno comunque rendicontati a quella data, oppure non si capisce l'efficacia di questo regola.

PRESIDENTE. Ma infatti questo è il discorso. L'onorevole Sunseri aveva fatto una riscrittura. Andiamo sulla riscrittura.

C'è l'emendamento dell'onorevole Sunseri. Si passa all'emendamento 11.3. Il parere della Commissione?

DAIDONE, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

SAMMARTINO, *vicepresidente della Regione e assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*.. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 11, così come emendato, così come emendato. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 13. Ne do lettura:

“Art. 13.

Interventi per la chiusura della liquidazione di Resais S.p.A.

1. Al fine di accelerare il processo di liquidazione di Resais S.p.A. mediante la definizione dei contenziosi tra essa pendenti con l’Agenzia delle entrate per gli anni dal 2003 al 2007 e la regolarizzazione della sua posizione debitoria nei confronti dell’Erario per gli anni successivi, fino all’anno 2021, l’Assessorato regionale dell’economia è autorizzato ad erogare nell’esercizio finanziario 2023 in favore di Resais S.p.A. in liquidazione l’importo complessivo di euro 41.815.750,00 da destinarsi:

- per euro 26.849.250,00 al pagamento dei ratei residui afferenti alla definizione agevolata prevista dal comma 186 e seguenti dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni dei contenziosi relativi agli accertamenti IVA disposti per gli anni dal 2003 al 2007, a completamento dell’intervento finanziario effettuato ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8;

- per euro 14.966.500,00 per consentire a Resais S.p.A. in liquidazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2022, n. 16, e limitatamente agli anni di imposta 2017-2021, la presentazione di istanza di ravvedimento operoso per evitare l’insorgere di nuovi contenziosi tributari inerenti al mancato assoggettamento ad IVA dei trasferimenti finanziari effettuati per il pagamento delle retribuzioni per il personale dipendente nelle citate annualità 2017-2021.

2. Agli oneri discendenti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede per l’importo di euro 26.849.250,00 con le disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740, e per l’importo di euro 14.966.500,00 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203”.

Ci sono solo emendamenti soppressivi, pertanto si vota il mantenimento del testo. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L’articolo 14 è superato. Si passa all’articolo 15. Ne do lettura:

“Art. 15.

Misure per la razionalizzazione della gestione delle società partecipate

1. All’Ufficio di cui al comma 6 ter dell’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ora denominato “Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale”, sono attribuite, con decorrenza dall’1 gennaio 2024, anche le competenze in materia di gestione delle società attive a partecipazione regionale, già in capo al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione.

2. Il personale del Servizio 10 ‘Partecipazioni’ del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione è assegnato all’Ufficio Speciale di cui al comma 1.

3. L’Ufficio Speciale di cui al comma 1 cessa la propria attività il 31 dicembre 2026”.

Ci sono emendamenti soppressivi, a firma degli onorevoli Catanzaro e De Luca, sull'articolo e sul comma. Possiamo intenderli ritirati? Grazie.

Si passa all'emendamento 15.10 dell'onorevole Schillaci. Ci illustra l'emendamento per favore?

SCHILLACI. Signor Presidente, semplicemente noi parliamo, non solo di gestione, ma anche di vigilanza di questo ufficio speciale, perché altrimenti non abbiamo fatto niente. Perché in capo al Dipartimento c'erano sia la gestione che la vigilanza.

Per cui, naturalmente, se vengono trasferite le competenze, devono essere trasferite anche quelle sulla vigilanza. Semplicemente questo.

SAMMARTINO, *vicepresidente della Regione e assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prego, assessore Sammartino.

SAMMARTINO, *vicepresidente della Regione e assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*. Onorevole Schillaci, è già così. La vigilanza è chiaro che è all'interno delle competenze, quindi per il Governo pare ultroneo.

SUNSERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Va bene, allora, il 15.10 è contenuto già previsto. Si passa all'emendamento 15.9.

SUNSERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

SUNSERI. Grazie, Signor Presidente. Lei ricorderà, questo è un tema a me particolarmente caro, che ho affrontato tanto la scorsa legislatura, e devo dire mi fa piacere la leggere oggi questo articolo proposto, immagino, dall'assessore Falcone, comunque dal Governo tutto.

Credo che sia importante, finalmente, realizzare questo diciamo quasi Dipartimento, no? Che riguarda le società e gli enti della nostra Regione.

Io mi sono permesso di chiedere la parola in merito all'emendamento 15.9, dove specifico e aggiungo che, oltre a quello previsto dall'articolo, si aggiungono anche tutte le competenze in materia di gestione degli enti in liquidazione. Perché se vogliamo realmente mettere in campo un'azione del genere, che crea un istituto importante per la nostra Regione, che possa vigilare e soprattutto mettere in liquidazione tutti gli enti della nostra Regione, quindi mettendoci personale - perché immagino, ovviamente, che tutto il personale del Dipartimento finanze verrà trasferito all'Ufficio per la gestione delle società partecipate - finalmente gli diamo un'entità e, soprattutto, gli diamo un mandato ben specifico che è quello di poter gestire non solo la vigilanza e il controllo della società della Regione, ma anche degli enti in liquidazione.

Poi per legge noi, mi viene in mente adesso l'assessore Sammartino con la legge sui Consorzi di bonifica, sta decidendo di affidare la liquidazione a dei commissari esterni a quello dell'Ufficio delle liquidazioni, non lo condivido, ma ne comprendo la *ratio* visto il poco personale oggi all'interno del dipartimento, ma a seguito di questa riforma, per esempio se la Regione dovesse decidere, se l'Assemblea dovesse decidere di mandare in liquidazione degli enti della nostra Regione, probabilmente quell'ufficio sarà in grado di poterlo fare.

Quindi diciamo, l'elemento che si aggiunge al testo, dà la possibilità di ampliare la manovra di questo pseudo dipartimento in capo al Dipartimento delle Finanze e di permettere anche agli enti di essere di essere liquidati da questo nuovo ente.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Sunseri. Chiedo all'assessore se il Governo è in grado di sostenere o meno... se l'ufficio, certamente, è in grado di sostenere o meno. Quindi, assessore Sammartino, o lo accantoniamo e aspettiamo... Assessore? Aspettiamo l'assessore Falcone? Ok, va bene, ma l'osservazione è corretta. Facciamo così come per gli altri due articoli. Lo accantoniamo.

Si passa all'articolo 16, allora. Ne do lettura:

“Art. 16

Abrogazione e modifiche di norme della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9

1. Alla legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dai seguenti:

“1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'Assessorato regionale della salute, al fine di assicurare il costante raccordo con le Aziende sanitarie e ospedaliere e con i Policlinici universitari soggetti attuatori degli interventi, può avvalersi, fino al 31 dicembre 2025, di 20 unità di personale appartenente ai ruoli delle Aziende del Servizio sanitario regionale in posizione di comando.

1. bis. Le Aziende di cui al comma 1, nel periodo di vigenza del comando, non possono procedere al turn over delle unità di personale di cui al comma 1 e provvedono al congelamento dei relativi posti nel piano triennale dei fabbisogni.”.

b) al comma 2 dell'articolo 24 dopo le parole “incarichi di direzione di struttura complessa” sono aggiunte le seguenti “per tutta la durata del comando”;

c) l'articolo 27 è abrogato;

d) all'articolo 28 sono soppresse le parole “per il funzionamento delle gestioni liquidatorie, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2”;

e) dopo il primo periodo del comma 6 dell'articolo 36 è inserito il seguente: “Il risarcimento dei danni subiti dagli esercenti attività di impresa di cui al periodo precedente è concesso nei limiti e alle condizioni della normativa europea in materia di aiuti di Stato”;

f) al comma 1 dell'articolo 39 dopo la parola “attivare” sono inserite le seguenti “nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,”.

Ci sono emendamenti soppressivi, a firma degli onorevoli Catanzaro e De Luca. Possiamo intenderli ritirati? Grazie.

Si passa all'emendamento 16.3, una riscrittura del Governo. Il parere della Commissione?

DAIDONE, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

SAMMARTINO, *vicepresidente della Regione e assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.* Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 16.3. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 16, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 17. Ne do lettura:

“Art. 17.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni dopo le parole “Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali” sono aggiunte le parole “, con esclusione degli enti in dissesto finanziario.”.

In presenza di soli emendamenti soppressivi, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 17. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 18. Ne do lettura:

“Art. 18.

*Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6,
della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2*

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 si interpreta nel senso che l'adeguamento ISTAT per i lavoratori utilizzati nei Cantieri di servizio (ex Reddito minimo di inserimento), nei limiti dello stanziamento massimo di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si calcola a far data dall'ultimo quinquennio.”.

È stato presentato un emendamento soppressivo dall'onorevole Catanzaro.

Pongo pertanto in votazione il mantenimento dell'articolo 18. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 19. Ne do lettura:

“Art. 19.

*Modifiche all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2
in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 la suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata in euro 231.312.031,25 per l'anno 2024 e in euro 170.000.000,00 per l'anno 2025. Per l'esercizio finanziario 2023, a titolo di anticipazione della quarta trimestralità di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, è disposta l'erogazione di un importo determinato in proporzione a quelli già erogati ai sensi del comma 2, per un ammontare complessivo pari al settantacinque per cento delle somme da erogare a titolo di quarta trimestralità (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 61.312.031,25 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

a) per l'esercizio finanziario 2023, con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203;

b) per l'esercizio finanziario 2024, mediante utilizzo delle risorse di cui alla Missione 18, Programma 1, capitolo 191301, realizzate ai sensi del comma 1 a seguito della non applicazione nell'anno 2023 delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.".

Sono stati presentati due emendamenti soppressivi, uno a firma dell'onorevole De Luca Antonio l'altro a firma dell'onorevole Catanzaro.

DE LUCA Antonio. Dichiaro di ritirarlo.

DI PAOLA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 19.5 che è la riscrittura del Governo. Il parere della Commissione?

DAIDONE, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 19.5 di riscrittura dell'articolo. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 20. Ne do lettura:

“Art. 20.
*Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui
accesi per l'acquisto della prima casa.*

1. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad erogare a IRFIS-FinSicilia S.p.A. la somma di 40.000 migliaia di euro per la costituzione di un Fondo di solidarietà per l'abbattimento dell'aumento degli interessi sui mutui a tasso

variabile verificatosi negli anni 2022 e 2023 in favore dei mutuatari residenti in Sicilia per l'acquisto della prima casa.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono individuati i destinatari della misura e le modalità per l'erogazione del beneficio economico di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203.”.

Sono stati presentati degli emendamenti soppressivi a firma dell'onorevole Catanzaro.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, prima di andare avanti sull'articolo 20 vorremmo che il Governo avesse le idee chiare, perché mi risulta che il Governo ha presentato, nel cosiddetto maxi emendamento di cui si favoleggia, un ripensamento sulle risorse, addirittura ampliando da 40 milioni a 50 milioni il fondo per intervenire sui mutui prima casa nella nostra Regione, quindi il sostegno ai mutui prima casa.

Allora, fermo restando che io sono d'accordo a fare una misura, perché gli interessi che sono aumentati in maniera spropositata per coloro che hanno un mutuo per la casa, e quindi nel merito sono d'accordo, la domanda però che faccio e visto che il Governo ha addirittura ha presentato un emendamento di ulteriori assegnazioni di risorse, il buon senso vorrebbe che dovremmo capire se servono 40 milioni, se ne servono 50, se ne servono 30, se ne servono 70.

È evidente che se noi interveniamo sull'abbattimento degli interessi a tutti quelli che hanno un reddito sotto i 50 mila euro e un tasso superiore al tre, non è che lo possiamo fare a bando? Lo dobbiamo fare con automatismo, perché non è che ci può essere un bando che stabilisce chi c'è prima e chi c'è dopo, perché gli interessi sono aumentati per tutti.

Se stabiliamo un limite di reddito che per utilizzare il beneficio deve avere un reddito inferiore a 50 mila euro dovremmo avere una stima. Cosa che non mi risulta sia stata operata, cioè dovremmo chiedere all'ABI quanti sono i mutui "prima casa" erogati in Sicilia.

Dovremmo avere dal sistema delle Agenzie delle entrate qual è l'incidenza, rispetto a coloro che pagano le tasse in Sicilia, qual è l'incidenza dei redditi inferiori a 50 mila euro, perché sulla base della doppia stima: quantità di mutui e quantità di popolazione, con un reddito inferiore a 50.000 euro, forse possiamo arrivare a una stima verosimile. Perché?

Qualcuno mi dice, ma 40 milioni sono troppi, qualche altro mi dice 40 milioni sono pochi.

Nel frattempo, il Governo propone 50 milioni.

È a chi offre di più?

Quindi, Presidente, siccome questo testo è contenuto nel maxi emendamento del Governo, - l'aumento, sì ma l'aumento bisognerà poi calibrarlo - allora suggerisco di accantonarlo, affrontare e chiedo al Governo di prepararsi portandoci una valutazione, relazione che giustifichi i 40 milioni o i 50 o i 60 o quello che sarà necessario.

SCHILLACI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHILLACI. Signor Presidente, in merito a questa norma, chiedo anche di apprezzare l'emendamento che suggerisco, il 20.6, perché mi è stato segnalato che ci sono anche i mutui, cosiddetti modulari, che possono avere degli effetti, a seconda del tipo di mutuo che si è scelto, come se fosse un mutuo variabile.

Per cui, io, Presidente, chiedo di apprezzare anche l'emendamento che ho depositato perché ci sono dei mutui, cosiddetti modulari, che hanno anche gli effetti dei mutui a tasso variabile.

Qualora siamo dinanzi ai mutui modulari, con effetto variabile, che vengano inseriti anche questi tipi di mutui.

Anch'io naturalmente, leggendo la norma, ho avuto l'esigenza di depositare un altro emendamento, il 20.5, proprio per inserire un minimo di graduatoria, perché se non sappiamo - appunto - quanti sono i beneficiari, è ovvio che va inserita una graduatoria stilata in base al valore ISEE ultimo aggiornato.

Chiedo quindi di apprezzare anche questi emendamenti.

DIPASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIPASQUALE. Signor Presidente, siccome già una discussione del genere è arrivata in Aula la scorsa legislatura, non sui mutui, ma sulla possibilità di intervenire - se lo ricorderà - per la ristrutturazione, per l'acquisto della prima casa.

Fu un intervento che portò l'onorevole Falcone e poi noi ci dividemmo sul fatto di mettere un tetto per poter partecipare.

Oggi noi, prima l'onorevole Cracolici parlava di 50.000 euro di reddito per poter partecipare a questa misura. Ma questo non è scritto!

Va demandato all'articolo 2, a un decreto dell'Assessore e a me non sta bene!

Vi chiedo, allora, invece solamente questo: di prevedere un sub emendamento - tutti insieme - dove noi questa cosa la certifichiamo qui dentro.

Certifichiamo che il tetto che nel decreto deve essere previsto, deve essere di 50.000 euro.

Mi sta bene! Però la dobbiamo definire qua in Aula.

PRESIDENTE. Onorevole Dipasquale, in funzione dell'importanza di questo articolo che soprattutto rispecchia quella che è la necessità di tantissime - chiedo un attimo di silenzio e di attenzione.

Vista e considerata l'importanza di questo emendamento, che può veramente aiutare tantissime famiglie, in funzione del fatto che l'assessore Falcone sta arrivando, vediamo di accantonarlo e lo approfondiamo successivamente, lo subemendiamo con quelli che possono essere dei criteri per far sì che, comunque ci sia un numero che sia compatibile con le risorse che noi stiamo andando a mettere.

L'articolo 20 è quindi accantonato.

Si passa all'articolo 21. Ne do lettura:

Art. 21.

"Interpretazione autentica del comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni

1. Il comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni si interpreta nel senso che il contributo ivi previsto è erogato, in ragione delle finalità indicate e nei limiti di spesa posti a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale

28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, tenendo conto della dichiarazione di dissesto compresa negli anni finanziari 2014-2021 e non del permanere del predetto stato di dissesto alla data di erogazione del contributo stesso."

Onorevoli colleghi, mentre l'assessore si confronta con gli Uffici, gli articoli 21, 22 e 23 li accantoniamo.

Si passa all'articolo 24. Ne do lettura:

“Art. 24.

"Contributo per il trasporto degli atleti disabili

1. Al comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sostituire le parole “del Comitato italiano paraolimpico (CIP)” con le altre “delle federazioni sportive (FSNP/FSP) e discipline sportive (DSAP/DSP) riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP)”.

C'è un emendamento soppressivo a firma dell'onorevole Catanzaro, il 24.2.

CATANZARO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 24.1, che è una riscrittura del Governo.

SCHILLACI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHILLACI. Grazie Presidente, io avevo depositato questa correzione perché questo è un articolo che è stato già presentato in Finanziaria e approvato. Quindi non capisco perché il Governo lo riscrive, dal momento che io l'ho corretto semplicemente perché mi è stato chiesto dal Comitato paraolimpico, altrimenti non può riscuotere entro fine anno queste somme per le spese da affrontare, quindi non capisco perché è stato riscritto.

Era una norma che avevo presentato io in Finanziaria, e che era stata approvata, quindi non capisco perché è stata ulteriormente riscritta. Se me lo spiegano perché è stata riscritta.

PRESIDENTE. Onorevole Schillaci, presumo che il Governo l'abbia riscritta per renderla, magari, migliore sotto il profilo dell'applicabilità. In tutti i casi, pongo in votazione l'emendamento 24.1.

Il parere della Commissione?

DAIDONE, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Quindi l'articolo 24 è approvato nel testo della riscrittura.

Si passa all'articolo 25. Ne do lettura:

“Art. 25.

Accesso ai contributi del Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS)

1. All'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

“5 quinquies. Per gli anni 2023 e 2024, relativamente alle stagioni artistiche 2022 e 2023, la percentuale prevista dalla lettera b) del comma 4 è pari al 6 per cento per l'anno 2023 e all'8 per cento per l'anno 2024.”.

Si passa all'emendamento soppressivo 25.2 dell'onorevole Catanzaro.

CATANZARO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 25.1 dell'onorevole Assenza. È mantenuto onorevole Assenza?

ASSENZA. Sì.

PRESIDENTE. Benissimo, sì è mantenuto. L'unica cosa, onorevole Assenza, si consiglia di sostituire la parola 'ditte' con 'imprese'. Quindi, con questa correzione chiediamo il parere della Commissione.

DAIDONE, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

SAMMARTINO, *vicepresidente della Regione e assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*.. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, con la precisazione che la parola 'ditte' sarà sostituita dalla parola 'imprese' l'emendamento in esame. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

CRACOLICI. Cosa abbiamo votato?

PRESIDENTE. L'emendamento 25.1.

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Non possiamo procedere con l'articolo 26, pertanto sospendo l'Aula per 10 minuti.

CRACOLICI. Prima di sospendere chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Visto che c'è una fase ulteriore a questo articolato che andrà poi esaminato, io voglio chiedere, sapendo che abbiamo già votato, chiedo però a lei attraverso gli Uffici, chiedo agli Uffici

attraverso di lei, di fare un approfondimento sull'articolo 16 che abbiamo già votato, che riguarda le posizioni di comando presso le Asp per gli incarichi di unità complessa.

È una norma che, se ho capito bene, può darsi che l'ho capita male, è una norma folle, cioè noi abbiamo scritto che una persona in comando può fare il primario, questo stiamo scrivendo. Quindi, suggerirei di fare un approfondimento.

PRESIDENTE. Onorevole, l'articolo 16 è Terme di Sciacca...

CRACOLICI. No, legga bene, è abrogazione di norme e modifiche. Ci sono il primo, il secondo e il terzo comma.

PRESIDENTE. Dove?

CRACOLICI. All'articolo 16.

PRESIDENTE. Lettera a) voleva dire.

CRACOLICI. Lettera a) e lettera b). Veda bene.

PRESIDENTE. Qui, stiamo vedendo...

CRACOLICI. Quindi, sono dell'avviso di fare un approfondimento perché laddove, dall'approfondimento, emergesse qualche elemento di preoccupazione, possiamo intervenire ex art. 117.

LACCOTO. La norma è diversa.

DE LUCA Antonino. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Antonino. Grazie Presidente. Allora, su questo articolo 16 su cui è, correttamente, intervenuto il collega Cracolici, tengo ad evidenziare quanto segue.

È un articolo che è stato ampiamente discusso in Commissione Bilancio nell'ultima occasione, quando fu approvata la norma originaria e la non concessione della qualifica di direttore di unità complessa, fu proprio alla base su cui fu dato l'ok di quella riunione della Commissione.

Quindi, su questo tema, la Commissione ha ampiamente dibattuto, e si era risolto sul concedere all'Assessorato Salute di privare le aziende ospedaliere di ulteriori 20 unità da determinare in comando per costituire questa cabina di regia. Ma le condizioni che furono poste e che furono accettate dal Governo in quell'occasione furono due: che il comando si interrompeva al 31 dicembre 2025 e non al 31 dicembre 2026, proprio per quelli che sono anche i termini di utilizzo del PNRR; la seconda era che questi soggetti non potessero utilizzare questo stratagemma del comando che, poi è una scelta personale, univoca e che non tiene conto di alcun tipo di considerazione strana alla chiamata, che non acquisissero la qualifica di direttori di unità operativa complessa.

Allora io credo che se noi la mattina legiferiamo in un modo, e poi alla prima occasione andiamo a modificare le carte in tavola, andiamo a vanificare quello che è lo stesso procedimento normativo e quelle regole che servono ad evitare, non solo le impugnative, ma anche quei momenti di crisi che paralizzano l'Aula e che non consentono di procedere in maniera serena e coerente, non solo al dettato normativo, ma anche la volontà del Parlamento.

Per cui pregherei la Presidenza, nei limiti di ciò che il Regolamento ci consente, con ovviamente l'ausilio e l'assistenza dei nostri pregiati Uffici, di verificare come possiamo porre rimedio a questa svista. Grazie

CIMINNISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIMINNISI. Onorevoli, grazie Presidente sempre in merito all'articolo 16, a questo punto mi accodo ai colleghi, perché al comma 1 bis, lettera e), andiamo ad intervenire su una questione che è quella famosa dei ristori per le alluvioni che è già in corso, cioè ci sono decreti e direttive già emanate e in questi giorni si stanno presentando le domande, e rischiamo quindi di andare a sabotare un procedimento che è già in corso.

Anche su questo dovremmo meditare, ed è assolutamente necessaria una revisione della norma che abbiamo votato. Grazie.

DI PAOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PAOLA. Signor Presidente, io le faccio questa richiesta, non so se è possibile.

Visto che nell'articolo 16, anche se lo abbiamo approvato, stanno emergendo queste criticità, è possibile in qualche modo riprenderlo e magari analizzarlo, magari analizzarlo meglio perché ci sono, Presidente, due commi che sono un po' critici, che vanno a inficiare anche bandi che sono stati pubblicati. Quindi se è possibile, Presidente, anche se lo abbiamo approvato, se lo possiamo attenzionare, in maniera tale poi da intervenire anche col 117, o in maniera diversa, come lei riterrà opportuno.

Però stanno nascendo un po' di criticità che forse è bene affrontare, se possiamo riprendere l'articolo.

PRESIDENTE. Al netto degli interventi che avete fatto, e in funzione di quelle che possono essere le criticità, in questo momento di sospensione che noi daremo, se ci saranno, vediamo di capire rispetto all'interlocuzione, se ci sono degli elementi tali da poter intervenire col 117, ed eventualmente capire se si deve fare qualcosa in merito o meno. In tutti i casi, adesso sospendiamo la seduta per 10 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16.30 è ripresa alle ore 16.50)

La seduta è ripresa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo gli articoli 21, 22 e 23 che avevamo accantonato. Do lettura dell'articolo 22:

«Art. 22.

*Interpretazione autentica del comma 16 dell'articolo 3
della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2*

1. La disposizione di cui al comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 deve essere intesa nel senso di riconoscere anche per l'anno 2023 i contributi straordinari previsti dalla

lettera d) del comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni».

Do lettura dell'articolo 23:

«Art. 23.
*Interpretazione autentica del comma 17 dell'articolo 3
della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2*

1. La disposizione di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 deve essere intesa nel senso di riconoscere anche per l'anno 2023 ai comuni di Antillo, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicaminò, Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela, Pagliara, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva e Torregrotta i contributi straordinari previsti dalla lettera d) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni».

Il Governo voleva dire qualcosa, su questi tre articoli?

MESSINA, *assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica*. Signor Presidente, volevo spiegare che questi tre articoli si rendono indispensabili, al fine di chiarire e interpretare meglio il tenore delle disposizioni a cui si riferiscono. Soprattutto quella dell'articolo 21, che riguarda diciamo la legge 9 del 2015 che assegnava dei contributi ad alcuni comuni che si trovavano in una situazione di dissesto. La norma non era chiara se, per erogare e concedere il contributo diciamo, il requisito doveva essere che il comune aveva dichiarato il dissesto negli anni dal '14 al '21, oppure che al momento dell'erogazione del contributo - quindi nel '22 o nel '23 - i comuni si dovevano ancora trovare nella situazione di dissesto. Quindi, questa norma spiega che, chiaramente, il requisito unico era quello che i comuni si trovano in stato di dissesto, hanno diciamo dichiarato la situazione di dissesto negli anni dal '14 al '21.

Più o meno la stessa cosa per gli articoli 22 e 23, in cui, diciamo, non era chiaro nella norma finanziaria di quest'anno se il contributo che noi stavamo concedendo si riferiva all'esercizio 2023, o altrimenti alla diciamo concessione e non ancora erogazione del contributo riferito agli anni precedenti.

Diciamo sono degli articoli più tecnici che, chiaramente, decisionali, ma servono a sbloccare tutta una serie di pratiche che purtroppo l'ufficio diciamo è fermo e in attesa di interpretare queste norme, chiaramente, non dà corso col rischio che chiaramente poi le somme se non vengono impegnate entro l'anno vanno in economia, e poi dobbiamo ovviamente trovare altri provvedimenti legislativi. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, assessore. Allora, all'articolo 21 ci sono soltanto due emendamenti soppressivi, pertanto votiamo il mantenimento dell'articolo. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

All'articolo 22 c'è soltanto il soppressivo del medesimo, pertanto votiamo il mantenimento dell'articolo 22. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 23. C'è solo un soppressivo, pertanto votiamo il mantenimento dell'articolo. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 20.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Dipasquale ed altri l'emendamento "fuori sacco", 20.8. Ce l'ha, ce l'ha già, onorevole De Luca.

DE LUCA Antonino. Se lo può spiegare.

PRESIDENTE. Sì, prego. Lo spiega l'onorevole Dipasquale.

DIPASQUALE. L'emendamento l'ho preannunziato prima, durante il mio precedente intervento. Poi...

PRESIDENTE. Onorevole Dipasquale, è troppo alto lei!

DIPASQUALE. Lei è troppo simpatico, Presidente. Allora, l'emendamento prevede la possibilità di stabilire, appunto, un tetto per accedere, che è di trentamila euro ISEE. Fermo restando che la graduatoria poi va fatta in base al reddito più basso, in base ai redditi più bassi. Ovvio, no? Cioè noi abbiamo a disposizione un plafond, che il Governo ha messo a disposizione per fare questo intervento è chiaro che questo plafond deve essere utilizzato in particolar modo per quelle famiglie che hanno più difficoltà economiche e quindi l'emendamento ci mette in condizione, il subemendamento, che è condiviso da tutte le parti, ci mette in condizione – dicevo- di ottenere questo risultato.

SCHILLACI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHILLACI. Signor Presidente, intanto lo firmo anch'io perché ricalca l'emendamento che avevo depositato e poi chiedo all'Aula di apprezzare anche l'altro emendamento, quello che introduce la tipologia dei cosiddetti misti mutui perché hanno gli stessi effetti del tasso variabile, per cui vorrei che venisse apprezzato anche l'emendamento che sarebbe il numero...

PRESIDENTE. Ma l'ha presentato, mi pare.

SCHILLACI. Sì, sì, è nel fascicolo.

PRESIDENTE. E stavamo votando intanto il 20.8. Pongo in votazione l'emendamento 20.8, a firma dell'onorevole Dipasquale. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 20.7, prima parte, a firma del Governo, che aumenta da 40 a 50 la provvista. Il parere della Commissione?

DAIDONE, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Allora votiamo il 20.7, prima parte. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 20.6 a firma dell'onorevole Schillaci.

SCHILLACI. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHILLACI. Grazie Presidente. Mi rivolgo anche al Presidente della Commissione, questo emendamento è stato depositato perché mi hanno segnalato che ci sono i cosiddetti mutui misti, cosiddetti modulari, che hanno effetti simili al tasso diciamo ai mutui a tasso variabile per cui faremmo una sperequazione dei vari tipi di mutui ecco perché ho introdotto la parola misto con effetto variabile quindi chiedo all'Aula di apprezzare questo emendamento. Grazie.

PRESIDENTE. Questa denominazione di misto ad effetto variabile, per quello che mi dicono non si conosce, magari non lo conosco io può essere, però agli Uffici neanche, è anomala.

SAMMARTINO, *vicepresidente della Regione e assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMMARTINO, *vicepresidente della Regione e assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, questo era un impegno che già era stato assunto ovviamente dal Governo e l'ampliamento da 40 a 50 milioni consentirà secondo le stime dell'ABI di aiutare anche grazie al sub emendamento che con le forze parlamentari è venuto fuori da questo confronto, di aiutare davvero tante famiglie ad abbattere gli interessi sull'acquisto della prima casa.

E' chiaro che si va a intervenire su quelli che sono i tassi già oggi stimati da ABI, superiori al 3 per cento.

Credo, onorevole Schillaci, oggettivamente, che siccome andremo a prendere l'intera platea di tutti coloro i quali, così come la norma prevede, saranno i beneficiari e non è corretto - se lei mi consente - introdurre anche questa dicitura.

Verranno, quindi, compresi ovviamente all'interno delle agevolazioni tutti coloro i quali avranno, secondo le stime di ABI, un delta superiore al 3 per cento dei tassi d'interesse, qualunque sia la contrazione che oggi il mercato ha dato, e quindi il tasso di interesse che ne è derivato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Schillaci. Ne ha facoltà.

SCHILLACI. Signor Presidente, se noi lasciamo la dicitura "mutui variabili" naturalmente escluderemo tutta quella parte di persone che ha sottoscritto un mutuo misto, cosiddetto modulare, che però ha nel calcolo degli interessi gli effetti di quello, diciamo, variabile.

Per cui, io per questo insisto: o cambiamo la dicitura e scriviamo "tasso variabile e misto" perché si chiama così l'altro tipo di mutuo. Si chiama esattamente "misto o modulare". Quindi, io insisto sull'emendamento ed eventualmente lo modifichiamo scrivendo "tasso variabile e misto".

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

DAIDONE, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

SAMMARTINO, *vicepresidente della Regione e assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*. Contrario.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 20.6 c'è una richiesta di voto palese. Ha chiesto di parlare l'onorevole Schillaci. Ne ha facoltà.

SCHILLACI. Volevo, se fosse possibile, suggerire all'onorevole Sammartino, se fosse possibile nella decretazione, di poter inserire di considerare pure i mutui misti i cui effetti sono come i mutui variabili, in maniera tale che copriamo tutte quelle persone che hanno in questo momento una difficoltà a sopperire all'aumento incontrollato degli interessi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Daidone. Ne ha facoltà.

DAIDONE, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, per una questione di correttezza con la collega, perché ne abbiamo parlato, la composizione del mutuo misto ha una parte che già garantisce il mutuatario perché ha tasso basso e fisso, diversamente dalla combinazione invece del mutuo variabile, che è condizionato dalla variazione dell'Euribor, come nel caso specifico.

Quindi, chi ha un mutuo misto ha già una base di protezione che è determinata dalla impossibilità di variare con la variazione dell'Euribor. Cosa diversa invece da chi ha il mutuo...

SCHILLACI. E' a scelta!

DAIDONE, *presidente della Commissione e relatore*. E' scelta per forza, perché io quando ho contratto il mutuo, ho scelto se essere garantito da una parte fissa e da una parte variabile.

Nel caso specifico, è chiaro che invece chi ha scelto di essere soggetto alle condizioni di variabilità, oggi ha avuto un aumento esponenziale! Ok?

Quindi quello che ha una parte fissa, ha già uno strumento di garanzia di per sé, perché ha un tetto che non può superare. Sono quelli che hanno il tasso variabile che hanno subito il maggior danno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole De Luca Antonino. Ne ha facoltà.

DE LUCA Antonino. Signor Presidente, per tagliare la testa al toro e procedere all'approvazione dell'articolo, vorrei chiedere l'impegno semplicemente al Governo, in sede di redazione del decreto, di fare una verifica se questi cosiddetti "mutui misti" hanno un'incidenza negativa che supera la medesima percentuale, qualora gli effetti negativi dovessero essere nella media della negatività, allora in quel caso al Governo non mancherà di inserire anche quel tipo di mutui.

PRESIDENTE. Allora, per evitare di scrivere qualcosa che poi può creare dei problemi possiamo ritirarlo e il Governo si impegna in quello che vuole proporre l'onorevole Schillaci? Domanda.

CRACOLICI. Sì.

PRESIDENTE. Aspetti, me lo deve dire il firmatario. Onorevole Schillaci, lo deve dire lei se lo deve ritirare.

SCHILLACI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto
L'onorevole Spada vuole parlare? Non più? Ok grazie, alla prossima legislatura!
Si passa all'emendamento 20.4.

CATANZARO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Catanzaro.
L'emendamento 20.5 è assorbito.
L'emendamento 20.2, a firma dell'onorevole Catanzaro?

CATANZARO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.
Si passa all'emendamento 20.7, seconda parte. Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

DAIDONE, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Benissimo.
Pongo in votazione l'emendamento 20.7, seconda parte. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 20, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si riprende all'articolo 6. Ne do lettura:

“Art. 6.
Corsi di formazione per prelievi venosi e oro-faringei

"1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, d'intesa con l'ordine dei biologi della Sicilia, promuovono l'attivazione di corsi di formazione per l'esecuzione autonoma di prelievi venosi e oro-faringei presso strutture sanitarie o presso il domicilio di pazienti da parte di soggetti iscritti al citato ordine.

2. La gestione tecnica, amministrativa e didattica dei corsi di cui al comma 1 è operata mediante convenzione dagli ordini competenti per territorio ed i relativi costi trovano integrale copertura a carico dei partecipanti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".

C'è il ritiro dell'emendamento dell'onorevole Caronia, se non ho capito male.
Stiamo passando adesso all'articolo 6, l'onorevole Caronia ha ritirato l'emendamento.
Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

“Art. 9.
Disciplina del garden sharing

“1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“16 bis.
Garden Sharing

1. È consentito da parte di soggetti privati mettere a disposizione dei turisti itineranti, provvisti di mezzi mobili propri o allestimenti mobili di pernottamento, spazi all'aperto o aree verdi pertinenziali alla propria abitazione, in aree con destinazione d'uso residenziale, con offerta di servizi in modalità garden sharing.

2. Il garden sharing concorre a regolare nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rileva ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

3. L'attività di garden sharing è esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) è presente almeno un'unità abitativa privata autonoma non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con spazi all'aperto ed aree adatte alla sistemazione e al pernottamento di ospiti itineranti;

b) è data ospitalità fino ad un numero massimo di due equipaggi, per un numero massimo di dieci persone e per non più di sette notti consecutive;

c) è dato sgombero e smontaggio dei mezzi e degli allestimenti mobili di pernottamento al termine del soggiorno.

4. I requisiti localizzativi, urbanistici ed igienico-sanitari minimi e le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing sono definite con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.”.

Sono rimasti gli articoli 9 e 15. Allora, ritorniamo all'articolo 9. Il Partito Democratico mantiene il soppressivo. Sono solo soppressivi, quindi si deve votare semplicemente il mantenimento. Chi è favorevole... voto segreto. Sull'articolo 9 c'è una richiesta di votazione per scrutinio segreto.

Vediamo se la richiesta è appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata a termini di Regolamento)

CRACOLICI. Signor Presidente, spieghi che cosa votiamo.

PRESIDENTE. Stiamo votando il mantenimento dell'articolo 9.

Votazione per scrutinio segreto dell'articolo 9

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la votazione per scrutinio segreto dell'articolo 9.

Chiarisco il significato del voto: chi è favorevole al mantenimento preme il pulsante verde; chi è contrario preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

(Si procede alla votazione)

Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione per scrutinio segreto:

Presenti.....	61
Votanti.....	52
Maggioranza.....	27
Favorevoli.....	25
Contrari.....	27
Astenuti.....	0

(Non è approvato)

Si passa all'articolo 15.

L'onorevole Sunseri ha ritirato l'emendamento, pertanto, votiamo direttamente l'articolo 15. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Adesso, per quanto concerne tutto il resto, aggiorniamo l'Aula a martedì prossimo, alle ore 15.00. Onorevoli colleghi, la seduta è pertanto rinviata a martedì, 14 novembre 2023, alle ore 15.00.

La seduta è tolta alle ore 17.13 (*)

() L'ordine del giorno della seduta successiva, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana, è il seguente:*



Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII Legislatura

VII SESSIONE ORDINARIA

79ª SEDUTA PUBBLICA

Martedì 14 novembre 2023 – ore 15.00

ORDINE DEL GIORNO

I - COMUNICAZIONI

II - DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE:

- “Disposizioni varie. Modifiche di norme” (n. 21/A Stralcio III/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Daidone

III - SEGUITO DELLA DISCUSSIONE UNIFICATA DELLE MOZIONI:

N. 115 – “Solidarietà al popolo israeliano e condanna degli attacchi dei miliziani di Hamas”. (*V. allegato*)

(10 ottobre 2023)

SAVARINO – ASSENZA – ZITELLI – GALLUZZO –
CATANIA N. – CATANIA G. – FERRARA –
INTRAVAIA – DAIDONE – AUTERI

N. 120 - “Solidarietà a Israele per l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023 ed iniziative per la promozione della pace in Medio Oriente”. (*V. allegato*)

(17 ottobre 2023)

XVIII LEGISLATURA

78ª SEDUTA

8 novembre 2023

CATANZARO – CRACOLICI – BURTONE –
DIPASQUALE – SAFINA – SPADA – VENEZIA –
CHINNICI – GIAMBONA – LEANZA – SAVERINO

VICESEGRETARIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

Il Direttore

dott. Mario Di Piazza

Il Consigliere parlamentare responsabile

dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

Seduta n. 78**Mercoledì 8 novembre 2023****ALLEGATO EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA****DDL “DISPOSIZIONI VARIE. MODIFICHE DI NORME” (N. 21/A STRALCIO III/A)**❖ All'articolo 3

Emendamento 3.5

Al comma 1 dell'articolo 8, sub articolo 3, le parole “ed il loro accumulo” sono soppresse

❖ All'articolo 4

Emendamento 4.6

Dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “c) alla lettera d), dopo le parole “del codice civile,” sono aggiunte le parole “ovvero il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente more uxorio.”

❖ All'articolo 11

Emendamento 11.3

L'art. 11 è così sostituito: “1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: 1. Al fine di assicurare il pieno assorbimento delle risorse europee e scongiurare eventuali perdite di risorse del PO FESR 2014-2020, il termine ultimo per il pagamento dei titoli di spesa, quali fatture o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, relativi a operazioni di investimento destinatarie di contributi concessi dall'Amministrazione Regionale a favore dei beneficiari pubblici e privati, anche in partenariato, è prorogabile, a istanza di parte, sino al 31/12/2023, compatibilmente con quanto previsto dall'art.65, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 2. Tale disposizione è posta in deroga a quanto previsto dai singoli avvisi di riferimento. 3. Sono escluse, successivamente a tale data, ulteriori eventuali proroghe ancorché previste dai singoli avvisi di riferimento.”

❖ All'articolo 16

Emendamento 16.3

La lettera c) è così modificata: “c) L'articolo 27 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 è così sostituito: 1. Al fine di definire le procedure di liquidazione della società Terme di Sciacca S.p.A. in liquidazione e della società Terme di Acireale S.p.A. in liquidazione è istituito, per l'esercizio finanziario 2023, presso il dipartimento regionale delle finanze e del credito, un fondo con una dotazione di 4.300 migliaia di euro da utilizzare esclusivamente per il ripianamento di debiti fiscali e tributari o per il superamento dei contenziosi da questi derivanti. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1023 per l'importo di euro 1.200 migliaia di euro e con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218 per l'importo di euro 3.100 migliaia di euro.”.

❖ All'articolo 19

Emendamento 19.5

L'articolo è sostituito dal seguente: “Art. 19 Modifica al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 “Assegnazioni finanziarie ai comuni” 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 la suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata in euro 251.749.375,00 per l'anno 2024 e in euro 170.000.000,00 per l'anno 2025. A decorrere dall'anno 2023 non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).». 2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari ad euro 81.749.375 ,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede: - per l'anno 2023 con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101 capitolo 8109; - per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui alla Missione 18 Programma 1 – capitolo 191301, realizzate ai sensi del comma precedente a seguito della non applicazione nell'anno 2023 delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni.”.

❖ All'articolo 24

Emendamento 24.1

L'articolo è sostituito dal seguente: Art. 24. Interventi a sostegno della pratica sportiva di persone con disabilità Il comma 7 dell'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, è così sostituito: “7. Al fine di favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità, per l'esercizio 2023, è assegnata in favore dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la somma di 100 migliaia di euro, da destinare alle federazioni sportive paralimpiche (FSP/FSNP) e discipline sportive paralimpiche (DSP/DSAP) riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), quale contributo per far fronte alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive. (Missione 6, Programma 1). A tal

fine il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) provvede alla raccolta delle relative richieste di contributo.”

❖ All'articolo 25

Emendamento 25.1 (con la precisazione che la parola “ditte” è sostituita da “imprese”)

È aggiunto il seguente comma: “1 bis. All'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo la parola “fondazioni” sono aggiunte le parole “nonché le ditte individuali” e dopo le parole “della danza” sono aggiunte le parole “e degli spettacoli viaggianti”; b) al comma 2 dopo le parole “della danza” sono aggiunte le parole “e degli spettacoli viaggianti”.”.

❖ All'articolo 20

Emendamento 20.7 I PARTE

Al comma 1 le parole “40.000 migliaia” sono sostituite dalle parole “50.000 migliaia”

Emendamento 20.7 II PARTE

Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, per l'importo di 46.964.165,21 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203 e per l'importo di 3.035.834,79 con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109.”.

Emendamento 20.8 (*pag. seguente*)

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

20.8

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. _____

Emendamento (1) ----- all'art -----

TESTO DELL'EMENDAMENTO

All'articolo 20 comma 1 dopo la parola
« mulattari residenti in Sicilia »
aggiungere la parola con « reddito ISEE
inferiore a 32.000 euro annui »

Al comma 2 alla fine aggiungere la
parola « con diritto in precedenza
per coloro che presentavano gli ISEE
più bassi ».

Firme (2):

D. RASQUO
CATANZARO
CAPONIA

(1) Aggiuntivo - Modificativo - Sostitutivo - Soppresivo.

(2) Se pertanto durante il corso della seduta nella quale si discute il disegno di legge l'emendamento deve essere sottoscritto da almeno quattro deputati o da un presidente di gruppo parlamentare (art. 112 Reg.).

Allegato

- **Mozioni nn. 115 e 120 (testi)**



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVIII LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 78 dell'8 novembre 2023

*Vicesegreteria generale Area Istituzionale
Servizio Lavori d'Aula*



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Vicesegreteria generale Area Istituzionale

Servizio Lavori Aula

XVIII LEGISLATURA

Discussione unificata delle mozioni nn. 115 e 120

XVIII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 115 - Solidarietà al popolo israeliano e condanna degli attacchi dei miliziani di Hamas.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che la recente cronaca internazionale restituisce un quadro grave della Striscia di Gaza, con il gruppo radicale palestinese Hamas, che ha sferrato un vero e proprio attacco terroristico via mare, via terra e via aria contro Israele;

CONSIDERATO che:

l'attentato si configura come atroce, e deplorabile, per estensione dell'operazione, per il numero di persone uccise e per il modo in cui è stato compiuto, con oltre 900 tra civili e militari israeliani uccisi nel corso dell'assalto via terra, nonché per i numerosi cittadini israeliani e stranieri resi ostaggio e poi deportati nella Striscia di Gaza;

i miliziani di Hamas - che Stati Uniti e Unione Europea considerano un gruppo terrorista - hanno assaltato città e kibbutz israeliani, hanno deliberatamente preso di mira i civili per strada e sono entrati casa per casa uccidendo o sequestrando i presenti, tra cui anziani, donne e bambini;

il Governo israeliano ha annunciato l'assedio totale' della Striscia di Gaza,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

di concerto con il Governo nazionale e la comunità internazionale, ad attivare misure di solidarietà nei confronti del popolo israeliano, facendo sì che vengano adottati severi provvedimenti e sanzioni contro l'operato dei gruppi radicali.

(10 ottobre 2023)

SAVARINO - ASSENZA - ZITELLI - GALLUZZO -
CATANIA N. - CATANIA G. - FERRARA -
INTRAVAIA - DAIDONE - AUTERI

25 ott 2023 Discussione unificata con mozione
n. 120 Seduta n. 75 AULA

XVIII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 120 - Solidarietà a Israele per l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023 ed iniziative per la promozione della pace in Medio Oriente.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

CONSIDERATO che:

l'attacco indiscriminato del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas ad Israele va condannato con la massima fermezza, come già fatto da larghissima parte della comunità internazionale, per l'inaudita ferocia con cui sono state sterminate intere famiglie nei kibbutz, massacrati ragazzi inermi che ballavano in un rave nel deserto e rapiti numerosi ostaggi;

va espressa piena solidarietà alla popolazione colpita ed angosciata per l'enorme carico di vittime civili che si contano a migliaia tra israeliani e palestinesi, con un ulteriore numero imprecisato di ostaggi, prigionieri e dispersi, mentre incombe la minaccia che il conflitto possa scatenare un'escalation militare dagli esiti imprevedibili e che potrebbe coinvolgere varie potenze regionali nonché altri gruppi armati estremisti;

l'attacco terroristico da parte di Hamas, oltre alle numerose vittime civili innocenti, colpisce le aspirazioni di pace degli israeliani e dei palestinesi, rischiando di allontanare ulteriormente il percorso verso il pieno riconoscimento del diritto all'autodeterminazione dei popoli;

bisogna evitare che Hamas strumentalizzi la causa palestinese portando avanti logiche terroristiche e aumentando paradossalmente il proprio consenso;

si ritiene necessario richiamare la comunità internazionale alla ripresa di una prospettiva di pace giusta e credibile, nel rispetto della legalità internazionale;

è necessario continuare a fornire alla popolazione civile di Gaza l'accesso a beni essenziali e vitali quali cibo, acqua o elettricità, in particolare in un contesto dove circa due milioni di palestinesi - tra cui circa novecentomila bambini - vivono in condizioni di estrema deprivazione;

./..

l'aspirazione alla pace e alla convivenza è l'obiettivo cui la comunità internazionale deve tendere, riprendendo, dopo anni di colpevole abbandono, il processo di pace in Medio Oriente, che è l'unico che può garantire benessere e sviluppo ad entrambi i popoli;

VALUTATA la necessità di riconoscere le legittime aspirazioni del popolo palestinese e sostenere misure di giustizia e libertà sia per gli israeliani che per i palestinesi,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a condannare l'attacco di Hamas ed esprimere la piena e assoluta solidarietà al popolo israeliano, riconoscendo ad esso il diritto a difendersi dagli attacchi terroristici che ne mettono a rischio la sicurezza, nel rispetto del diritto internazionale e umanitario;

ad attivarsi presso il Governo nazionale affinché l'Italia partecipi e sostenga ogni iniziativa che consenta di giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi, evitare l'escalation militare e proteggere le popolazioni civili anche attraverso l'apertura di corridoi umanitari;

a sensibilizzare il Governo nazionale affinché nelle sedi internazionali ci si attivi per una soluzione che riprenda gli accordi di pace di Oslo del 1993, riaffermando il diritto di Israele e Palestina alla coesistenza, nell'obiettivo dei 'due popoli e due Stati'.

(17 ottobre 2023)

CATANZARO - CRACOLICI - BURTONE -
DIPASQUALE - SAFINA - SPADA - VENEZIA -
CHINNICI - GIAMBONA - LEANZA - SAVERINO

25 ott 2023 Discussione unificata con mozione
n. 115 Seduta n. 75 AULA